

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(BADINI CONFALONIERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro delle Finanze

(Valsecchi)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1973

Interventi finanziari a favore delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge prevede nuove e più consistenti provvidenze per le attività musicali, oggi in fase di notevole sviluppo, ma ancora sostenute dallo Stato con mezzi inadeguati.

La legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, se è venuta meno alle aspettative per quanto riguarda gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, non avendo assicurato a tale settore una adeguata sistemazione finanziaria ed un assetto organizzativo funzionale, ha consentito, invece, il perseguimento delle finalità prefissate nel campo delle altre attività musicali (orchestre stabili e semi-stabili, società di concerti, stagioni liriche tradizionali e di provincia, festivals, rassegne, concorsi e corsi di perfezionamento musicale, attività sperimentali, manifestazioni liriche e concertistiche all'estero, complessi bandistici ed

iniziative per la diffusione della cultura musicale).

Infatti, la disciplina contenuta nel titolo III della legge n. 800 e gli stanziamenti previsti a sostegno delle attività musicali così dette « minori » (che soltanto nel 1972 hanno raggiunto l'importo di circa 4 miliardi e 500 milioni) sono valsi a determinare un progressivo sviluppo delle varie iniziative, un generale miglioramento sul piano artistico ed organizzativo e, in alcuni casi, anche un apprezzabile impegno culturale.

In particolare:

le otto orchestre stabili e semi-stabili sono riuscite a svolgere, nonostante il sensibile aumento dei costi di gestione, una vasta azione di penetrazione musicale soprattutto a livello regionale (301 manifestazioni nel 1968; 519 nel 1972);

i diciannove « teatri lirici di tradizione » hanno registrato progressi notevoli, realiz-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zando stagioni di buon livello artistico a costi di produzione contenuti (179 recite nel 1968; 207 nel 1972);

le società di concerti (178 nel 1968, 205 nel 1972) hanno contribuito alla diffusione della cultura musicale in zone completamente prive di manifestazioni musicali;

i festivals musicali, anch'essi in aumento (22 nel 1968, 38 nel 1972) si sono distinti, in vari casi, per una azione di ricerca musicale di non trascurabile importanza sotto l'aspetto artistico e culturale.

Tali incrementi quantitativi e qualitativi stanno a testimoniare una sempre più crescente incentivazione dell'offerta di manifestazioni musicali ad opera di qualificati enti, istituzioni ed associazioni, il cui numero complessivo è in costante aumento, contestualmente ad un significativo ampliamento dell'area di consumo dello spettacolo musicale in direzione di nuovi centri e diversi ceti sociali.

Dati particolarmente rilevanti sono inoltre costituiti dal nascere di sempre nuove iniziative musicali, specialmente nell'Italia centrale, meridionale ed insulare e da una maggiore rispondenza del pubblico in genere, e dei giovani in specie, i quali, soprattutto in questi due ultimi anni, hanno dimostrato un vivo e crescente interesse verso le manifestazioni musicali.

Queste prospettive, quanto mai promettenti, risulterebbero seriamente compromesse, ed in gran parte annullate, ove le attività musicali « minori » non potessero contare su un più sostanzioso sostegno finanziario dello Stato, in quanto i limitati fondi oggi a disposizione non consentono di svolgere una penetrante ed armonica politica di intervento intesa ad incentivare, a tutti i livelli ed in tutte le zone, le numerose iniziative che costituiscono un efficace strumento per un concreto sviluppo della cultura musicale.

Con l'unito disegno di legge viene perciò previsto uno stanziamento annuo nella cifra fissa di sei miliardi da destinare alle attivi-

tà musicali, in sostituzione del gettito dei due terzi della quota del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il nuovo stanziamento fisso che, come si è detto, assorbe l'annuale gettito della quota parte del 6 per cento (circa 2.500 milioni) è assolutamente necessario per venire incontro alle accresciute esigenze del settore e per consentire all'Amministrazione un organico ed articolato piano di intervento mediante l'impostazione di programmi di attività di più largo respiro e nel più ampio contesto di una armonica promozione e diffusione della cultura musicale.

Il disegno di legge consta di due articoli.

Con l'articolo 1 si prevede che lo stanziamento globale a favore delle attività musicali, a partire dal 1973, ammonti a lire sei miliardi annui (circa tre miliardi e 500 milioni in più rispetto allo stanziamento attuale, variabile perchè legato al gettito dei diritti erariali). Restano ferme le altre fonti di intervento in favore del settore e cioè il 6,17 per cento sui proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e il 2 per cento dei proventi lordi della RAI-TV stabilito con la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180.

Con l'articolo 2 sono indicate le modalità per far fronte ai nuovi oneri.

Per i motivi sopra illustrati, l'approvazione del presente disegno di legge da parte del Parlamento, oltre a costituire un notevole passo avanti verso la più vasta diffusione della cultura musicale, rappresenta una concreta prova di incoraggiamento nei confronti di un benemerito settore dello spettacolo che ha sempre inciso in misura trascurabile sul bilancio dello Stato, pur rendendo servizi di grande rilievo per l'educazione e la crescita civile della nostra società e per il prestigio del nostro Paese nel mondo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'anno 1973, il fondo previsto alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per il sovvenzionamento di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia e all'estero e di altre iniziative intese all'incremento e alla diffusione delle attività musicali, è costituito:

dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

da uno stanziamento di lire 6 miliardi, nel quale resta assorbita la quota pari a due terzi del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Art. 2.

All'onere di lire 3.544.322.000, derivante dall'attuazione del precedente articolo, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.